

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Num. 160/25

Del. 08/04/2025

Oggetto:

Sottoscrizione del Protocollo di intesa con il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP e Farzati SPA - Responsabile scientifico Dr.ssa Cristina Roncoroni

Proposta di deliberazione n.	193/25
Data Proposta di deliberazione	03/04/2025
Struttura	DIR_RES RICERCA INNOVAZIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
L'Estensore	PAONE ALESSANDRA
Il Responsabile del procedimento	ZILLI ROMANO
Responsabile della Struttura	ZILLI ROMANO

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: ZILLI ROMANO
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

UFFICIO RICERCA E INNOVAZIONE
Dr. Romano Zilli

Oggetto: Sottoscrizione del Protocollo di intesa con il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP e Farzati SPA - Responsabile scientifico Dr.ssa Cristina Roncoroni

PREMESSO CHE

- Il D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270 che all'art. 1, comma 4 prevede che gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedono a svolgere ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con Università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati.
- L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (di seguito denominato "Istituto") è Ente sanitario di diritto pubblico ed assicura i compiti di cui al Decreto Legislativo n. 106 del 20 giugno 2012, alla legge della Regione Lazio 29 dicembre 2014, n. 14, alla legge della Regione Toscana n. 42 del 25 luglio 2014 e allo Statuto dell'Istituto adottato con Decreto del Commissionario ad Acta della Regione Lazio n. U00306 del 19 luglio 2017.
- L'Istituto è un ente pubblico con competenze scientifiche e tecniche nel campo della sanità animale e della sicurezza alimentare.
- Il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP (di seguito denominato "Consorzio") ha tra i suoi scopi statutari la tutela della produzione e del commercio del formaggio pecorino toscano, l'attuazione dell'uso della stessa denominazione pecorino toscano e lo sviluppo delle ricerche tecniche tendenti a favorire il costante miglioramento dei mezzi di fabbricazione del formaggio pecorino toscano e il conseguente perfezionamento qualitativo della sua produzione.
- Farzati SPA (di seguito denominato "Farzati") è PMI Innovativa, iscritta al num°001347 IMPR dell'Archivio Nazionale della Ricerca, e svolge privatamente attività di ricerca e sviluppo nell'ambito di sistemi di tracciabilità ad alto contenuto tecnologico con l'ausilio di chimico fisica, intelligenza artificiale e blockchain.

CONSIDERATO CHE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

- Con la stipula del Protocollo di intesa (di seguito denominato “Protocollo”) in oggetto si intende formalizzare la collaborazione tra le Parti per avviare progetti, attività di ricerca e qualsiasi altra iniziativa che concorra ad ottimizzare l'interazione tra le parti firmatarie in tema di azioni di ricerca scientifica, di formazione nonché della diffusione delle conoscenze, come meglio descritto all'interno del Protocollo.
- È necessario avviare iniziative di formazione, informazione e di promozione, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali e azioni volte allo sviluppo di opportunità atte ad affrontare meglio le iniziative scientifiche e la conoscibilità degli enti, rafforzandone l'immagine e la reputazione nel panorama interregionale, nazionale ed internazionale per attrarre risorse finalizzate alla ricerca.

DATO ATTO CHE

- Il presente Protocollo non implica alcun trasferimento finanziario tra le parti, pertanto esso non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Istituto.
- Il Protocollo è valido e efficace dalla data dell'ultima firma apposta e ha durata di 48 mesi, salvo rinnovo.
- Il presente Protocollo può essere esteso anche a soggetti terzi, sia italiani che internazionali.

RITENUTO OPPORTUNO

- Sottoscrivere il Protocollo di intesa con il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP e Farzati SPA, allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale.
- Individuare come Responsabile scientifico delle attività del Protocollo in oggetto la Dr.ssa Cristina Roncoroni, Dirigente Veterinario dell'Istituto.
- Autorizzare la Dr.ssa Cristina Roncoroni allo svolgimento di ogni attività necessaria all'assolvimento dei compiti derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo in oggetto, in qualità di Responsabile scientifico.

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente trascritti:

- 1) di sottoscrivere il Protocollo di intesa con il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP e Farzati SPA, allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;

- 2) di individuare come Responsabile scientifico delle attività del Protocollo la Dr.ssa Cristina Roncoroni, Dirigente Veterinario dell'Istituto;
- 3) di dare atto che il Protocollo è valido e efficace dalla data dell'ultima firma apposta e ha durata di 48 mesi, salvo rinnovo;
- 4) di dare atto che il presente Protocollo non prevede impegno di oneri aggiuntivi da parte dell'Istituto.

Il Responsabile
Dr. Romano Zilli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Stefano Palomba

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente dell'Ufficio Ricerca e Innovazione Dr. Romano Zilli avente ad oggetto: Sottoscrizione del Protocollo di intesa con il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP e Farzati SPA - Responsabile scientifico Dr.ssa Cristina Roncoroni;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA

di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: Sottoscrizione del Protocollo di intesa con il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP e Farzati SPA - Responsabile scientifico Dr.ssa Cristina Roncoroni e conseguentemente:

- 1) di sottoscrivere il Protocollo di intesa con il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP e Farzati SPA, allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di individuare come Responsabile scientifico delle attività del Protocollo la Dr.ssa Cristina Roncoroni, Dirigente Veterinario dell'Istituto;
- 3) di dare atto che il Protocollo è valido e efficace dalla data dell'ultima firma apposta e ha durata di 48 mesi, salvo rinnovo;
- 4) di dare atto che il presente Protocollo non prevede impegno di oneri aggiuntivi da parte dell'Istituto.

Il Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

Protocollo di intesa

TRA

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana ‘M. Aleandri’ (d’ora in avanti IZSLT), con sede legale in Roma (RM) Via Appia Nuova n.1411, CAP 00178, cod. fisc. 00422420588, partita IVA 00887091007 nella persona del Commissario Straordinario Dr. Stefano Palomba, in qualità di legale rappresentante,

E

Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP con sede in Grosseto, via Giordania, 227 – CAP 58100, cod. fisc. 03611930482, partita IVA 00998480537, nella persona del presidente Carlo Santarelli, in qualità di legale rappresentante,

NONCHE’

Farzati SPA (d’ora in avanti Farzati), con sede in Casal Velino (SA), 84040, Corso Europa 16 e partita IVA 05287630650, rappresentata ai fini del presente atto dalla dott.ssa Antonella Farzati, nata a Salerno il 08.07.1978 e domiciliata per la sua carica presso la sede legale della società

PREMESSO

che l’IZSLT:

- è un Ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e svolge istituzionalmente attività sanitaria nel campo veterinario e ricerca scientifica sperimentale finalizzate allo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità animale, all’accertamento dello stato sanitario degli animali, alla salubrità dei prodotti di origine animale, alla farmacovigilanza veterinaria, alla lotta delle malattie infettive ed infestive degli animali, alla prevenzione di esse, alla tutela, in materia di igiene, degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- svolge compiti istituzionali definiti da leggi nazionali e regionali con la missione di offrire al mercato interregionale, nazionale, europeo ed internazionale servizi ad alto valore aggiunto ed elevato contenuto di conoscenza e innovazione nel campo della Sanità pubblica veterinaria e tutela dell’ambiente, per la salvaguardia della salute degli animali e dell’uomo, soprattutto in riferimento alla sicurezza degli alimenti;
- investe in ricerca e sviluppo anche al fine della crescita dei livelli di competitività, dei possibili processi di creazione, sviluppo e valorizzazione di nuove tecnologie, competenze e risorse umane, assieme al consolidamento della ricerca di base;
- conduce attività di ricerca applicata che costituisce elemento dello sviluppo scientifico e tecnologico del proprio ambito di operatività;
- partecipa alla rete nazionale tecnico-scientifica degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali al servizio dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome per la Sanità pubblica veterinaria;

che il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP ha tra i suoi scopi statutari:

- la tutela della produzione e del commercio del formaggio pecorino toscano e l’attuazione dell’uso della stessa denominazione pecorino toscano;
- lo sviluppo delle ricerche tecniche tendenti a favorire il costante miglioramento dei mezzi di fabbricazione del formaggio pecorino toscano e il conseguente perfezionamento qualitativo della sua produzione;

- l'eventuale consulenza tecnica alle aziende della filiera produttiva del Pecorino Toscano per favorire l'elevamento dello standard produttivo;
- l'eventuale consulenza tecnica alle aziende che vogliono intraprendere la produzione di Pecorino Toscano al fine di agevolarne l'inserimento nel sistema produttivo;

che Farzati:

- è PMI Innovativa, iscritta al num°001347 IMPR dell'Archivio Nazionale della Ricerca, e svolge privatamente attività di ricerca e sviluppo nell'ambito di sistemi di tracciabilità ad alto contenuto tecnologico con l'ausilio di chimico fisica, intelligenza artificiale e blockchain;
- ricerca soluzioni innovative per sviluppare prodotti destinati a migliorare la vita dell'individuo ed ha brevettato un sistema di tracciabilità e rintracciabilità nel comparto Agroalimentare, che permette di creare un'impronta biochimica digitale denominata BFP (Bio Finger Print) per ogni lotto di prodotto, che consente di individuarne sempre le informazioni di origine, tipo, carattere e qualità e archivarle in un database. Ciò è possibile grazie all'uso della tecnologia BluDev®, che è in grado di offrire una piattaforma completa di tracciabilità di filiera;

CONSIDERATO

1. la comune volontà di avviare progetti, attività di ricerca e qualsiasi altra iniziativa che concorra ad ottimizzare l'interazione tra le parti firmatarie in tema di azioni di ricerca scientifica, di formazione nonché della diffusione delle conoscenze;
2. la necessità di avviare iniziative di formazione, informazione e di promozione, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali e azioni volte allo sviluppo di opportunità atte ad affrontare meglio le iniziative scientifiche, la conoscibilità degli enti rafforzandone l'immagine e la reputazione nel panorama interregionale, nazionale ed internazionale per attrarre risorse finalizzate alla ricerca;
3. la volontà di creare le premesse per eventuali accordi al fine di sfruttare le opportunità per il finanziamento di progetti e/o iniziative provenienti dalle Istituzioni regionali, nazionali ed internazionali;
4. l'eventualità che detta iniziativa possa essere estesa ad ulteriori soggetti, pubblici e privati, che unitamente agli odierni firmatari vogliano condividere e contribuire allo sviluppo di progetti apportando know-how e risorse anche ulteriori rispetto quelle in possesso delle Parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa (di seguito "Protocollo").

Articolo 2

(Finalità e obiettivi)

Con la presente intesa le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione finalizzata allo sviluppo di attività scientifiche di comune interesse rientranti principalmente nelle seguenti aree:

- Qualità igienico-sanitaria e merceologica degli alimenti: assistenza e consulenza alle produzioni primarie e alla filiera nelle fasi di trasformazione, distribuzione e commercializzazione (latte, latticini e formaggi, carne e preparazioni a base di carne, uova, miele e prodotti dell'alveare, prodotti della

pesca, mitilicoltura e acquacoltura, novel food);

- Epidemiosorveglianza e sostenibilità delle aziende zootecniche mediante sviluppo di sistemi di monitoraggio e allerta rapida sui fattori della produzione (ambiente, acqua, alimenti zootecnici, produzioni e reflui), anche al fine di evidenziare presenza di residui e contaminanti (ubiquitarie le microplastiche);
- Caratterizzazione delle produzioni agroalimentari legate al territorio ed a modalità di allevamento tradizionali rispettose del benessere; possibilità di identificare tratti distintivi per una certificazione di prodotto.

Articolo 3

(Conduzione delle attività)

Ciascuna Parte designa un Responsabile scientifico all'interno della propria struttura nella persona di:

per l'IZLT: Dr.ssa Cristina Roncoroni

per il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP: Andrea Righini

per Farzati: Giorgio Ciardella

I Responsabili scientifici avranno il compito di individuare le specifiche iniziative di comune interesse e di definirne condizioni e modalità di realizzazione, sempre nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 4

(Strumenti)

Per la realizzazione delle attività di comune interesse saranno possibili anche forme di cofinanziamento di programmi specifici, fermo restando che ciascun Ente potrà, indipendentemente, acquisire contributi propri.

La regolazione degli eventuali aspetti economici connessi alle specifiche iniziative, ivi compresa l'acquisizione di finanziamenti, sarà disciplinata da apposite convenzioni operative che saranno oggetto di specifica autorizzazione da parte delle rispettive amministrazioni.

Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente protocollo, le Parti potranno anche costituirsi in ATI e/o altra forma di collaborazione, anche al fine di partecipare a bandi per il reperimento di fondi sia nazionali che comunitari.

Articolo 5

(Risorse)

Le Parti realizzeranno la suddetta collaborazione facendo riferimento alle rispettive unità di personale di ruolo e non di ruolo che verranno chiamate a collaborare dai Responsabili Scientifici, nonché alle proprie dotazioni strumentali ed alle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci. Le Parti metteranno a disposizione proprio personale in relazione alle singole iniziative che saranno attivate. Il coordinamento delle risorse relative al singolo progetto sarà sempre demandato alle risorse IZSLT.

In ogni caso ognuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici, pur restando a carico degli Enti di provenienza i rimanenti obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.

Articolo 6

(Entrata in vigore e durata)

Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle Parti e avrà durata 48 mesi e non è tacitamente rinnovabile.

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno 180 giorni sulla data fissata per il recesso.

Le Parti si riservano la facoltà di rinnovo.

Articolo 7

(estensione a soggetti terzi)

Le Parti concordano che il presente Protocollo possa essere esteso anche a soggetti terzi, sia italiani che internazionali.

Al riguardo si conviene che, ai fini dell'estensione, le Parti debbano essere concordi a maggioranza dei fondatori.

L'estensione del presente Protocollo potrà avvenire anche in relazione ad un singolo progetto.

Articolo 8

(procedura di estensione del Protocollo a soggetto terzo e suoi obblighi)

Procedura di ammissione al Protocollo.

- Il soggetto terzo, interessato all'adesione, deve formalizzare apposita richiesta ad uno degli odierni sottoscrittori;
- questi provvederà ad informare le altre parti nel termine di giorni 15 dal ricevimento della richiesta;
- nei successivi 15 giorni le Parti dovranno organizzare apposito incontro, anche tramite piattaforma telematica (zoom o similare) al fine di valutare e porre in votazione la richiesta di adesione;
- nel termine di giorni 7 dall'incontro di cui al punto che precede la Parte che aveva ricevuto la richiesta di adesione avrà l'onere di comunicare al richiedente gli esiti della votazione;

effetti dell'adesione al Protocollo.

- in caso di votazione favorevole il soggetto terzo sarà tenuto a recepire il presente Protocollo senza riserva alcuna;
- il soggetto terzo, ammesso al Protocollo, non avrà facoltà di veto all'ammissione di un ulteriore soggetto terzo, accettando, con la sottoscrizione di adesione, che detta facoltà resti riservata in via esclusiva agli odierni sottoscrittori;
- il soggetto terzo ammesso al Protocollo, inoltre, dichiara sin d'ora di accettare, ove apportate, le modifiche ex art. 11, che le odierne Parti dovessero apportare al presente Protocollo.

Articolo 9

(Riservatezza e tutela dei dati)

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di cui le Parti dovessero entrare in possesso nello svolgimento del Protocollo, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto le Parti non ne potranno far uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Protocollo.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte consente esplicitamente all'altra Parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati.

Ciascuna delle Parti consente espressamente all'altra Parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale

comunicazione fosse necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente accordo, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

Art. 10
(Trattamento dati Personali)

Le Parti dichiarano di essere debitamente informate delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. Ai sensi delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, ciascuna Parte avrà diritto di richiedere l'aggiornamento o la rettifica e, per motivi legittimi, la cancellazione dei dati oggetto di trattamento ai sensi del presente Protocollo.

Ai sensi dell'Art. 5 del GDPR UE 2016/679, le parti sono tenute a rispettare i principi applicabili al trattamento dei dati personali:

1. I dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo («responsabilizzazione»).

Articolo 11

(Modifiche del Protocollo)

Le Parti hanno facoltà di apportare congiuntamente ed in ogni momento di esecuzione del presente Protocollo aggiunte e/o modifiche che riterranno opportune e/o necessarie per il raggiungimento dei fini di comune interesse.

Le modifiche e/o integrazioni dovranno essere comunque coerenti ai principi ed alle linee delineate dal presente atto.

Tutte le modifiche relative al presente Protocollo dovranno essere sottoposte allo stesso iter seguito per l'approvazione.

Articolo 12

(Imposta di bollo ed Imposta di registro)

Le spese eventualmente necessarie per i bolli e per la registrazione, in caso d'uso, nonché per ogni altro onere inerente o conseguente il presente accordo, sono a carico di chi ne abbia interesse o di chi lo richieda.

Articolo 13

(Stipula)

Il presente Protocollo di intesa, redatto in unico esemplare, viene letto dalle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono ai sensi dell'art.15 comma 2- bis della L. 241/1990 con le modalità della firma digitale di cui all'art.1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della
Toscana 'M. Aleandri'**

Il Commissario Straordinario, Dr. Stefano PALOMBA

Per il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP

Il Rappresentante Legale, Carlo SANTARELLI

Per Farzati SPA

Il Rappresentante Legale, Dr.ssa Antonella FARZATI

**ACCORDO INTERNO TRA CONTITOLARI
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE - "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito Regolamento)

TRA

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana 'M. Aleandri'(d'ora in avanti IZSLT), con sede legale in Via Appia Nuova. n.1411 CAP 00178, cod. fisc. 00422420588 partita IVA 00887091007 nella persona del Commissario Straordinario Dr. Stefano Palomba in qualità di legale rappresentante.

Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP (d'ora in avanti Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP) con sede in Grosseto, via Giordania, 227 – CAP 58100, cod. fisc. 03611930482, partita IVA 00998480537, nella persona del presidente Carlo Santarelli, in qualità di legale rappresentante,

Farzati SPA (d'ora in avanti Farzati), con sede in Casal Velino (SA), 84040, Corso Europa 16 e partita IVA 05287630650, rappresentata ai fini del presente atto dalla dott.ssa Antonella Farzati, nata a Salerno il 08.07.1978 e domiciliata per la sua carica presso la sede legale della società

nel seguito anche definite singolarmente "Parte" oppure congiuntamente "Parti",

PREMESSO CHE

La definizione dei ruoli delle responsabilità tra contitolari è materia ampiamente trattata dal Parere n. 1/2010 del "Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati" sui concetti di Data controller (titolare) e Data processor (responsabile) relativamente alle decisioni in merito alle finalità e mezzi del trattamento dei dati personali come modificato e integrato dalle Linee guida 07/2020 adottate dall'European Data Protection Board il 2 settembre 2020.

Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede, all'art. 26, che "allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento".

I contitolari del trattamento determinano, in modo trasparente, mediante il presente accordo interno:

- le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato;
- le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

Per effetto della determinazione congiunta delle finalità e dei mezzi del trattamento, i sottoscritti titolari assumono il ruolo di contitolari del trattamento e sono tenuti a stipulare un accordo interno.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Contitolarità del trattamento

I titolari in epigrafe indicati determinano congiuntamente le finalità e i mezzi dei trattamenti di seguito indicati:

- comunicazione mediante trasmissione dei dati personali dei soggetti istituzionali in ordine alla ricerca scientifica, alla divulgazione dei risultati ottenuti, alle conseguenti attività amministrative e/o contabili e per l'esecuzione degli obblighi contrattuali

Per i trattamenti che esulano da quanto sopra descritto, le Parti, in qualità di titolari autonomi, si impegnano al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), nel D. Lgs. 196/2003 modificato dal D. Lgs. 101/2018 e in ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali

I titolari si danno reciprocamente atto che il presente accordo riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e rapporti con gli interessati.

Articolo 2 - Responsabilità derivante dalla contitolarità del trattamento

1. Tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli interessati, i titolari in epigrafe indicati, in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, sono direttamente responsabili della rispondenza del trattamento alle finalità determinate e della conformità dei mezzi del trattamento al Regolamento.
2. Nei confronti degli interessati, i titolari rispondono in solido per i danni derivanti dai trattamenti di cui all'art. 1, c. 1, del presente accordo, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun titolare per le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo.
3. Per i trattamenti diversi da quelli elencati all'art. 1, c. 1, del presente accordo, ciascun titolare risponde singolarmente in relazione alle competenze proprie nell'ambito del progetto.

Articolo 3 - Informativa agli interessati

1. Le comunicazioni delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento vanno fatte a cura del titolare a cui l'interessato si rivolge, fermo restando l'onere di informare tempestivamente gli altri titolari in ordine ad eventuali circostanze che possano ritardare o impedire il rilascio delle informazioni.
2. Fermo restando che l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento, i punti di contatto, per gli interessati, vengono individuati nei punti di contatto di ciascun titolare.

Articolo 4 - Trasparenza nei confronti degli interessati

Il presente accordo, conformemente alla prescrizione dell'art. 26 del Regolamento e per quanto concerne il contenuto essenziale, è messo a disposizione degli interessati consultando i rispettivi siti web dei titolari.

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana 'M. Aleandri'

Il Commissario Straordinario, Dr. Stefano PALOMBA

Per il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP

Il Rappresentante Legale, Carlo SANTARELLI

Per Farzati SPA

Il Rappresentante Legale, Dr.ssa Antonella FARZATI